

# **Comune di Sant'Elpidio a Mare**

**Provincia di Fermo**



**PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E  
PRESTAZIONALE**

## INDICE

<b>INDICE.....</b>	<b>2</b>
<b>TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - Definizioni .....	4
Articolo 2 - Oggetto della concessione .....	8
Articolo 3 - Carattere del servizio .....	9
Articolo 4 - Ruolo delle parti .....	9
Articolo 5 - Proprietà degli impianti.....	9
Articolo 6 - Durata della concessione.....	9
Articolo 7 - Valore economico della concessione.....	9
Articolo 8 – Determinazione del corrispettivo annuo a base di gara .....	10
Articolo 9 - Categorie dei servizi e categorie dei lavori.....	12
Articolo 10 - Documenti che faranno parte del contratto di concessione .....	12
Articolo 11 - Rappresentante e domicilio legale del concessionario - Responsabile del servizio .....	12
Articolo 12 - Coperture assicurative .....	13
Articolo 13 - Garanzie di esecuzione .....	13
<b>TITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>15</b>
Articolo 14 - Riferimenti legislativi specifici.....	15
Articolo 15 - Riferimenti normativi specifici.....	15
Articolo 16 - Riferimenti legislativi a carattere regionale .....	16
Articolo 17 - Riferimenti normativi inerenti la manodopera.....	16
Articolo 18 - Osservanza di norme particolari .....	17
<b>TITOLO 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>18</b>
Articolo 19 - Prescrizioni di carattere generale.....	18
Articolo 20 - Funzionalità degli impianti.....	18
Articolo 21 - Descrizione delle prestazioni da fornire nell'ambito della concessione.....	18
Articolo 22 - Interventi straordinari a carico della committente .....	19
Articolo 23 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori	19
Articolo 24 - Disposizioni in materia di sicurezza .....	20
Articolo 25 - Piani di sicurezza .....	20
Articolo 26 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del concessionario .....	20
Articolo 27 - Standard qualitativi.....	22
Articolo 28 - Obblighi della committente.....	22
Articolo 29 - Cooperazione della committente.....	23
Articolo 30 - Occupazioni di suolo pubblico.....	23
Articolo 31 - Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti.....	23
Articolo 32 - Aumento o diminuzione degli impianti.....	24
Articolo 33 - Riduzione e sospensione del servizio .....	24
Articolo 34 - Utilizzo delle reti e degli impianti .....	25
Articolo 35 - Modifiche agli impianti.....	25
Articolo 36 - Verifiche di conformità .....	25

Articolo 37 - Ultimazione delle prestazioni .....	26
<b>TITOLO 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b> .....	<b>27</b>
Articolo 38 - Attività preliminari .....	27
Articolo 39 - Direzione dei lavori.....	27
Articolo 40 - Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi .....	27
Articolo 41 - Programma dei lavori .....	27
Articolo 42 - Collaudo dei lavori.....	28
<b>TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE .....</b>	<b>29</b>
Articolo 43 - Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi .....	29
Articolo 44 - Modalità di pagamento del corrispettivo.....	29
Articolo 45 - Aggiornamento del corrispettivo annuo.....	29
Articolo 46 - Penalità .....	31
<b>TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE.....</b>	<b>32</b>
Articolo 47 - Subappalto .....	32
Articolo 48 - Responsabilità in materia di subappalto.....	32
Articolo 49 - Pagamento dei subappaltatori .....	32
Articolo 50 - Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	32
Articolo 51 - Interruzione anticipata del subappalto .....	33
Articolo 52 - Cessione del contratto .....	33
Articolo 53 - Recesso dal contratto .....	33
Articolo 54 - Risoluzione del contratto.....	34
Articolo 55 - Risoluzione delle controversie .....	34
Articolo 56 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del concessionario .....	34

## **TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE**

### **Articolo 1 - Definizioni**

#### **Committente**

L'Amministrazione del Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM).

#### **Appaltatore**

L'operatore economico che ha stipulato il contratto di concessione.

#### **Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione – Servizio**

L'insieme delle attività che attualmente la committente sta svolgendo per la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione siano essi di proprietà della stessa sia di soggetti terzi, ma comunque al servizio del territorio comunale, siano esse svolte direttamente dalla stessa committente come anche affidate a soggetti terzi in forza di contratti di prestazione d'opera o di servizio e comprendendo eventuali prestazioni che, oggi non svolte, abbiano comunque ad essere ritenute necessarie dalla committente per il corretto e conforme funzionamento degli impianti citati.

#### **Servizio di gestione impianti semaforici – Servizio**

L'insieme delle attività che attualmente la committente sta svolgendo (direttamente o tramite soggetti terzi) per la conduzione degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale finalizzate al regolare funzionamento delle apparecchiature.

#### **Codice dei contratti**

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

#### **Regolamento**

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE» approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni e integrazioni (dove applicabile).

#### **R.U.P.**

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

#### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

La persona incaricata dalla committente di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e di tenere i rapporti con l'appaltatore ai sensi degli art. 101 e 111 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

#### **D.U.R.C.**

Documento unico di regolarità contributiva: il documento attestante la regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

#### **Affidamento pubblico – privato**

Ai sensi ed effetti dell'articolo 3, comma ii), comma ss) e comma vv), del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'affidamento deve intendersi quale contratto a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la committente e un operatore economico più avanti definito, avente per oggetto la prestazione del servizio.

#### **Operatore economico**

Ai sensi ed effetti dell'articolo 3, comma p) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

## **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale**

Il documento che regola i rapporti tra committente e appaltatore per tutto quanto concerne il servizio in concessione ivi compresi i suoi allegati ed atti eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate.

### **Prestazioni dell'appaltatore**

L'insieme delle attività che l'appaltatore, in qualità di esecutore del servizio, effettua sotto la propria responsabilità diretta per raggiungere la finalità indicata dalla committente nel capitolato.

#### **Impianti di pubblica illuminazione - Impianti**

Insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della committente e finalizzate alla illuminazione di pubbliche vie e/o piazze, di luoghi pubblici in genere ivi comprese aree di attività e pertinenze delle stesse. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

#### **Impianti semaforici - Impianti**

Insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili finalizzate alla regolazione della circolazione stradale nel territorio della committente e di proprietà della stessa.

L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

#### **Esercizio degli impianti – Gestione degli impianti**

L'insieme delle prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura il funzionamento, la continuità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, conformemente alle indicazioni contenute nelle norme di riferimento e nei manuali di buona tecnica, acquistando l'energia elettrica e avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il servizio di presidio e il servizio di pronta reperibilità, l'assistenza tecnica ed amministrativa alla struttura tecnica della committente, la esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento della attuale impiantistica, il tutto svolto nel pieno rispetto delle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell'energia elettrica, parametri di funzionamento elettrico ed energetico.

#### **Manutenzione ordinaria**

L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.

#### **Manutenzione programmata**

L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti e dei componenti principali degli stessi, in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

#### **Manutenzione straordinaria**

Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento degli impianti stessi.

#### **Adeguamento normativo**

L'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali.

Ai sensi del presente disciplinare esso si divide in :

- messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;

- adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;

### **Riqualificazione tecnologica**

Attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico degli impianti al fine di ottenere prestazioni tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche attraverso interventi di adeguamento normativo come sopra indicati e più o meno rilevanti modifiche delle caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti stessi.

### **Risparmio energetico**

Attività tesa ad assicurare un risparmio nel consumo di energia a parità di prestazioni fornite o a consentire una gestione che permetta di avere una riduzione dei consumi di energia degli impianti.

### **Estensioni e integrazioni della impiantistica esistente**

L'insieme di interventi volti ad ampliare l'estensione della rete di pubblica illuminazione o atti dirimere criticità dei livelli illuminotecnici della stessa, al fine di garantire la necessaria sicurezza del transito dei mezzi e delle persone come meglio esplicitati in apposita sezione del capitolato.

### **Servizio di presidio**

Attività di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con un opportuno numero di addetti dell'appaltatore e con la finalità di garantire il corretto funzionamento degli impianti secondo le indicazioni del capitolato.

### **Servizio di reperibilità**

Servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari ove l'attività ordinaria dell'azienda non è svolta per comunicazioni e richieste di intervento.

### **Servizio di pronto intervento**

Attività di pronto intervento, a necessità, per qualsiasi eventuale disservizio avesse ad accadere sugli impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti dell'appaltatore e con la finalità di garantire l'immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi.

### **Assistenza tecnica ed amministrativa**

Attività volta alla redazione, presentazione, aggiornamento, modificazione a necessità di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, ivi comprese progettazioni, valutazioni tecniche, stime, richieste di autorizzazioni relative agli impianti che l'appaltatore deve eseguire in nome e per conto della committente.

### **Convenzionale**

Aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai soli fini della aggiudicazione del presente affidamento e cioè identifica un termine:

- a) stimato in base alle indicazioni della committente, intesa come dato storico od oggettivo;
- b) desunta da norme, leggi, regolamenti, disposizioni o consuetudini vigenti sia a livello nazionale che regionale.

### **Energia elettrica – Energia**

Energia sotto forma di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli impianti, fornita in media e bassa tensione da una società distributrice e posta a servizio degli impianti.

### **Alimentatore**

Dispositivo usato sulle lampade per stabilizzare/regolare la corrente, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade alle caratteristiche della rete elettrica.

### **Apparecchio di illuminazione**

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

### **Centro luminoso**

Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno.

## **Efficienza luminosa di una lampada**

Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa è una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W).

## **Economie gestionali**

Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale dell'appaltatore.

## **Flusso luminoso**

Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura è il lumen;

## **Gestione o esercizio degli impianti**

Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato.

## **Illuminamento**

Quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto tra la quantità di flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento è la condizione minima per consentire la visibilità dell'oggetto; l'unità di misura è il lux ( $\text{lux} = \text{lm}/\text{mq}$ ).

## **Impianto in derivazione**

Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.

## **Impianto in serie**

Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.

## **Impianto indipendente**

Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo.

## **Impianto promiscuo**

Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica.

## **Inquinamento luminoso**

Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste.

## **Intensità luminosa**

Quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unità di misura è la candela ( $\text{cd} = 1 \text{ lm}/\text{sr}$ ).

## **Interdistanza**

Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale della strada.

## **Linea di alimentazione**

Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

## **Luminanza**

Intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unità di misura è il nit ( $\text{nit} = \text{cd}/\text{mq}$ ).

## **Pulizia**

Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

## **Punto di consegna**

È il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della società distributrice. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiare anche le apparecchiature di comando e

controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.

#### **Punto luce**

Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada.

#### **Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione**

Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

#### **Risparmio energetico**

Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso.

#### **Sostegno**

Supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

#### **Braccio**

Parte del sostegno orizzontale o inclinata al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

#### **Tesata**

Fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di alimentazione elettrica.

#### **Verifica**

Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di anomalie occulte.

#### **Giorno**

Giorno solare.

### **Articolo 2 - Oggetto della concessione**

L'affidamento, in Project Financing, regolato dal presente capitolato, riguarda:

- a) la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresa la fornitura dell'energia elettrica, come descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (prestazione principale);
- b) la progettazione, la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica.

Scopi primari della concessione sono infatti il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell'inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti della committente presenti nel territorio della stessa come individuati nell'**Allegato A (Disciplinare Tecnico)** al presente capitolato.

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo all concessionario si precisa che il servizio in concessione è da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed a completo carico dell' affidatario, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in offerta.

Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze del concessionario iniziano sempre dal punto situato immediatamente a valle dei contatori dell'energia elettrica installati da parte della società distributrice dell'energia, questi compresi.

La committente si riserva la facoltà di poter disdettare il servizio oggetto della concessione per quegli impianti, come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero più appartenere al proprio patrimonio o fossero dismessi dall'uso, qualsiasi ragione determini tale decisione.



### **Articolo 3 - Carattere del servizio**

I servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali Il concessionario è impegnato a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, Il concessionario adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

Il concessionario dovrà informare tempestivamente la committente di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

### **Articolo 4 - Ruolo delle parti**

Anche con la stipula del contratto di concessione la committente rimane titolare dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione è affidata all'Il concessionario per il tempo previsto e con le modalità meglio specificate **Allegato A (Disciplinare Tecnico)** al presente documento. La committente esercita le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della comunità locale.

Il concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando la committente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

### **Articolo 5 - Proprietà degli impianti**

La proprietà degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo alla committente che li consegna all'Il concessionario, per tutta la durata della concessione, affinché questi li gestisca per mettere in condizione la committente di fornire alla collettività i servizi oggetto del presente capitolato.

Il concessionario è tenuto alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria come definite e con le modalità indicate nell' **Allegato A (Disciplinare Tecnico)**. Relativamente ai suddetti impianti, Il concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.

La committente solleva Il concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.

Il concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla committente successivamente alla stipula del contratto di concessione, saranno consegnati all'Il concessionario, con le stesse modalità previste nel presente capitolato.

La committente, in qualità di proprietario, autorizza Il concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

### **Articolo 6 - Durata della concessione**

Il contratto di concessione avrà la durata di **15 anni**, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del concessionario previsti dal presente capitolato.

### **Articolo 7 - Valore economico della concessione**

Il valore economico della concessione, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori meglio evidenziati nella documentazione progettuale e per tutta la sua durata temporale, ai sensi ed effetti dell'art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE e ss.mm.ii.", è quantificato in **€ 4.879.025,87** al netto dell'IVA.

In considerazione di quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente al metodo di

calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, non si verifica quanto previsto dal comma 14, lettera d), in quanto viene preventivamente fissato il valore della concessione.

Per quanto indicato in precedenza si evidenzia che, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento si connota come concessione di servizi intendendo che in base al comma 10 del citato articolo, il valore dei servizi risulta più elevato del valore delle forniture.

## **Articolo 8 – Determinazione del corrispettivo annuo a base di gara**

Per la determinazione del corrispettivo annuo a base di gara sono stati considerate tre voci fondamentali:

1. Costo energia in funzione del risparmio reso possibile dagli interventi descritti nel progetto preliminare;
2. Costo gestione e manutenzione per punto luce comprensivo di tutti gli interventi previsti nell'Allegato A (Disciplinare Tecnico);
3. Costo investimenti risultante dal computo metrico estimativo rateizzato in 15 anni ad un tasso di interesse pari al 5,2%;

La seguente tabella illustra in dettaglio le singole voci che compongono il corrispettivo annuo con le corrispettive aliquote di legge:

1. Quota energia - $Q_{en}$		
Descrizione	Quantità	
Consumi attuali	1.474.633,70	kWh/anno
Consumi futuri	687.140,15	kWh/anno
Tariffa prevista	0,19	€/kWh
<b>Totale Costo energia</b>	<b>130.625,34</b>	<b>€/anno</b>

2. Quota gestione e manutenzione (ordinaria, straordinaria, programmata) – $Q_{man}$		
Descrizione	Quantità	
Costo manutenzione per punto luce	18,35	€/anno
Costo gestione per punto luce	3,00	€/anno
N. punti luce	2.957,00	
<b>Totale costo gestione e manutenzione</b>	<b>63.131,95</b>	<b>€/anno</b>
Di cui oneri della sicurezza	2.451,00	€/anno

3. Quota investimenti – $Q_{inv}$		
Descrizione	Quantità	
Quota annua investimenti	131.511,10	€/anno
<b>Totale costo investimenti</b>	<b>131.511,10</b>	<b>€/anno</b>
Di cui oneri della sicurezza	<b>4.694,39</b>	€/anno

<b>PROPOSTA A BASE DI GARA (imponibile)</b>	<b>325.268,39</b>	<b>€/anno</b>
<b>PROPOSTA A BASE DI GARA (compreso IVA)</b>	<b>396.827,44</b>	<b>€/anno</b>

In base alla tabella di cui sopra, si evince che il valore complessivo della concessione per la durata di 15 anni, risulta pari a:

**€ 4.879.025,87** al netto dell'IVA;

Il valore annuo parametrizzato a punto luce risulta essere:

**€ 110,00+ IVA**

## Articolo 9 - Categorie dei servizi e categorie dei lavori

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto della concessione sono i seguenti:

	Vocabolario principale	Descrizione
Oggetto principale	50232100-1	Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
Oggetti complementari	50232000-0 50232110-4 71323200-0	Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e semafori Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica Servizi di progettazione tecnica di impianti

### Categorie dei servizi

I servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari ovvero settore diverso da quello del gas, dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento dell'area geografica.

### Categorie dei lavori

I lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria di opere **OG 10**.

L'importo totale dei lavori, come si evince dal documento "01E – Stima dei Costi" risulta essere pari a € ~~4.346.772,45~~ 1.249.926,16 al netto dell'IVA, di seguito riportiamo la tabella riguardante l'individuazione della classifica corretta per la categoria **OG10**.

Individuazione della classifica:

Descrizione	Categoria	Qualificazione	Classifica
Costruzione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione	OG 10	SI	III-bis

## Articolo 10 - Documenti che faranno parte del contratto di concessione

Faranno parte integrante del contratto di concessione:

- il progetto;
- il capitolato speciale e suoi allegati;
- il bando di gara e il disciplinare di gara;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dall concessionario in sede di gara;

## Articolo 11 - Rappresentante e domicilio legale del concessionario - Responsabile del servizio

All'inizio della concessione, Il concessionario dovrà comunicare alla committente il nominativo del proprio legale rappresentante, il quale dovrà possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti il servizio appaltato; il relativo atto di procura dovrà essere acquisito agli atti della committente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, Il concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, dovrà nominare un **responsabile del servizio**, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente all concessionario.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata alla committente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere

allegato il nuovo atto di mandato.

## **Articolo 12 - Coperture assicurative**

Nel caso in cui nel corso della concessione, per negligenza del concessionario, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della committente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della committente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni.

Il concessionario è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto della concessione che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi e dei lavori.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate.

Le somme da assicurare sono le seguenti:

### **Sezione A**

Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto della concessione. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di costruzione o manutenzione agli impianti già esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 100.000 (centomila);

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, così come indicato ai precedenti punti 1) e 2). Il massimale non dovrà essere inferiore a € 100.000 (centomila).

### **Sezione B**

Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad **€ 5.000.000** (cinquemilioni).

Tale polizza deve:

- a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della committente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;
- b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. l) dello schema tipo 2.3 );
- c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello schema tipo 2.3 ),
- d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) dello schema tipo 2.3 ).

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall concessionario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora Il concessionario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Indipendentemente dall'obbligo sopracitato di stipula della polizza di responsabilità civile, Il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero ad occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.

Agli effetti assicurativi Il concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare alla committente l'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.

## **Articolo 13 - Garanzie di esecuzione**

### **Garanzia di esecuzione dei lavori**

Il concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all'esecuzione dei *lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione*, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 103, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale posto a base d'asta, al netto dello sconto offerto in sede di gara e potrà subire la riduzione di cui all'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della committente.

La garanzia dovrà operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente.

La committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per il concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

### **Garanzia di esecuzione dei servizi**

Il concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e va presentata in originale alla committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 103, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dei servizi e per lo stesso motivo, nel corso del contratto non subirà la riduzione di cui all'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; l'importo della garanzia potrà subire la riduzione di cui all'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della committente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della committente.

La committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine della concessione ed all'avvenuta riconsegna alla committente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata, nell'importo, dalli concessionario qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla committente. La mancata reintegrazione della fideiussione potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per il concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

## TITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO

### Articolo 14 - Riferimenti legislativi specifici

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di affidamento di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso della concessione; in particolare è fondamentale il riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.

In generale, l'affidamento è disciplinato da:

- D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50  
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (dove applicabile)  
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE»

In particolare, le attività oggetto della concessione devono essere eseguite in conformità a:

- Legge 1 Marzo 1968, n. 186  
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791  
Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
- Legge 28 giugno 1986, n. 339  
Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10  
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285  
Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni
- D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495  
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115  
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
  
Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):
  - il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
  - l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;
  - la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;
  - le Autorità Provinciali e Comunali.

### Articolo 15 - Riferimenti normativi specifici

Le attività oggetto della concessione dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative:

#### *NORME GENERALI*

- D.M. 22/01/2008 n 37: disposizioni in materia di impianti negli edifici ;

- D.P.R. n. 503/96 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche";
- D.M. 12/12/1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni";
- Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 "Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni";
- Norma UNI CEI 70030 "Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa";
- UNI EN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale).

#### *NORME IMPIANTI*

- D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne".

#### *NORME CEI*

- 64-7 "Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari": per l'individuazione dei minimi requisiti per le caratteristiche elettriche e meccaniche degli impianti in progetto;
- 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c.": per l'individuazione di tutte le necessarie prescrizioni richieste allo scopo di garantire l'incolumità delle persone, degli animali e dei beni dai pericoli dell'energia elettrica;
- 11-1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali." (1987 Ottava edizione).
- 11-4 "Esecuzione delle linee elettriche aree esterne";
- 11-8 "Norme per gli impianti di messa a terra";
- 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – linee in cavo";
- 23-29 "Cavidotti in materiale plastico rigido";
- 34-33 fascicolo n. 803 "Apparecchi per illuminazione stradale";

#### *NORME UNI*

- 11248 "Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche".
- 10819 "Limitazione del flusso luminoso verso l'alto".
- EN 13201-2 "Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali".
- EN 13201-3 "Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni".
- EN 13201-4 "Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche".
- UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi caratteristici
- UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova
- UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni
- UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni

### **Articolo 16 - Riferimenti legislativi a carattere regionale**

Dovranno essere osservate, nell'ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come nell'ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme:

- Legge regionale Marche n. 10/02;  
"Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso";
- D.M. MATTM 23 dicembre 2013 Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013.

### **Articolo 17 - Riferimenti normativi inerenti la manodopera**

Il concessionario è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento della concessione, Il concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l'affidamento stesso, anche se Il concessionario non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi.

I lavoratori dipendenti dall'Il concessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio appaltato, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.



## **Articolo 18 - Osservanza di norme particolari**

Nell'esecuzione del contratto, Il concessionario è obbligato ad applicare:

- la norma di garanzia della qualità UNI EN ISO 9001:2008, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
- la norma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
- la norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
- la norma di gestione energetica UNI CEI EN ISO 50.001:2011 con riguardo al mantenimento e al miglioramento del sistema di gestione dell'energia;

## TITOLO 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

### Articolo 19 - Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che Il concessionario dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al *Piano gestionale* presentato in sede di offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile dell'esecuzione del contratto.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d'intralcio per eventuali altri lavori in corso d'esecuzione da parte della committente (condotte da quest'ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti lavori.

La gestione degli impianti e l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione, effettuate dalli concessionario, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività della committente.

Il concessionario è civilmente e penalmente responsabile durante l'esecuzione delle prestazioni di sua pertinenza:

- di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà della committente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo;
- dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d'attività svolta dalla committente qualunque sia il carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

### Articolo 20 - Funzionalità degli impianti

Il concessionario dovrà mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalità riportate nell'**Allegato A (Disciplinare tecnico)** al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute.

### Articolo 21 - Descrizione delle prestazioni da fornire nell'ambito della concessione

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del concessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

- a) l'esercizio e la conduzione degli impianti;
- b) l'accensione e spegnimento degli impianti;
- c) la manutenzione ordinaria degli impianti;
- d) la manutenzione programmata degli impianti;
- e) la manutenzione straordinaria degli impianti;
- f) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
- g) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;
- h) l'attivazione di un *call center*, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;
- i) un servizio di pronto intervento;
- j) l'assistenza tecnica ed amministrativa;
- k) gli interventi riparativi;
- l) l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta della committente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;
- m) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla committente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e pertanto Il concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell'intervento;
- n) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori;
- o) la collaborazione con la committente nella predisposizione del "*Piano dell'illuminazione pubblica comunale*".

Nell'**Allegato A (Disciplinare tecnico)**, sono indicate nel dettaglio le modalità di esecuzione di ogni

singola prestazione indicata al comma precedente.

I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e comunque rispondere ai requisiti tecnici di minima dichiarati in fase di offerta.

## **Articolo 22 - Interventi straordinari a carico della committente**

La committente riconoscerà e si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalità di esecuzione degli stessi.

Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto di concessione potranno, a scelta della committente, essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a proprie spese dall concessionario.

Per interventi di cui ai due commi precedenti, Il concessionario, su richiesta della committente, dovrà redigere il relativo progetto secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

I prezzi unitari delle singole lavorazioni, da adottare per il calcolo dell'importo dei lavori da corrispondere all concessionario, dovranno essere quelli del Prezziario della Regione Marche, vigente al momento di stesura del progetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Nell'eventualità di cui al comma precedente la committente riconoscerà all concessionario le spese di progettazione e direzione lavori nella misura di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140 con rimborso spese forfettizzato nella misura del 20% (venti per cento); il progetto preliminare è comunque sempre a carico del concessionario.

## **Articolo 23 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori**

Il personale del concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell'adeguata professionalità e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal concessionario alla conoscenza specifica degli impianti oggetto di affidamento e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano Il concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime Il concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della committente;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla committente o ad essa segnalata da un ente preposto, la committente medesima comunica all concessionario l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all concessionario delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:

- a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;
- b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L.;
- c) Registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio;
- d) Copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera;

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, Il concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del concessionario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla committente, verbali e scritte.

## **Articolo 24 - Disposizioni in materia di sicurezza**

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere alla committente, prima dell'inizio del servizio:

- a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008;
- b) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

## **Articolo 25 - Piani di sicurezza**

Per quanto riguarda la manutenzione trattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri e propri dove peraltro è prevista la presenza di un'unica impresa, la committente non è tenuta a designare il coordinatore per la progettazione né quello per l'esecuzione previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e non è altresì tenuta a redigere neppure il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo previsti dall'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarità del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, la committente ha valutato altresì che non esistono rischi da interferenza per cui non ha neppure proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Il concessionario deve quindi, prima dell'inizio del servizio, predisporre ed inviare alla committente un *Piano di sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni* che può essere inteso come l'insieme del *Piano di sicurezza sostitutivo* e del *Piano operativo di sicurezza*.

Per i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 pertanto Il concessionario dovrà quindi, prima dell'inizio dei lavori, predisporre il *Piano di sicurezza sostitutivo* (PSS) ed il *Piano operativo di sicurezza* (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi di esecuzione e di modalità di lavoro quando essi hanno un'incidenza sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Il *Piano di sicurezza sostitutivo* (PSS) ed il *Piano operativo di sicurezza* (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, Il concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, Il concessionario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza

## **Articolo 26 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del concessionario**

Oltre a quanto previsto all'articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, Il concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

- a) **Spese della committente.** Il rimborso delle spese sostenute dalla Concedente per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice, nonché le spese di assistenza per la redazione della documentazione della gara di appalto, dovranno essere rimborsata alla committente entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto.
- b) **Contratto di concessione e atti vari.** Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di concessione; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui all'affidamento in oggetto. Così pure s'intendono a carico del medesimo affidatario tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della committente.
- c) **Autorizzazioni, licenze.** Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti.
- d) **Manodopera.** Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.
- e) **Spese di cantiere.** Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, Il concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.
- f) **Preavviso.** Obbligo di avvisare la committente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.
- g) **Segnaletica stradale.** Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la committente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.
- h) **Ripristini.** Al termine dei lavori Il concessionario dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla committente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.
- i) **Sorveglianza e custodia.** Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte della committente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
- j) **Assicurazioni.** L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte della concessione in oggetto.
- k) **Prestazioni aggiuntive.** Per gli interventi specificamente richiesti dalla committente e con oneri economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde definizione fra le parti:
  - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
  - direzione dei lavori;
  - esecuzione dei lavori;
  - collaudo.
- l) **Sicurezza.** Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'Il concessionario, previa consegna dello stesso alla committente.
- m) **Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo** sulla esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.
- n) **Aggiornamento cartografico** comprendente tutte le modifiche intervenute nell'anno, sia per quanto riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento.
- o) **Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo** che dovessero essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale Il concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

## **Articolo 27 - Standard qualitativi**

Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti principi:

- a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni dell'Allegato A (Disciplinare tecnico);
- b) la qualità dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;
- c) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nell'Allegato C (Disciplinare tecnico);
- d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;
- e) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell'ambito di tempi di attesa ragionevoli; il Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code di attesa con la indicazione del livello di qualità offerto;
- f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

## **Articolo 28 - Obblighi della committente**

La committente è obbligata, nei confronti del concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) comunicare per iscritto all concessionario il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto;
- b) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del concessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;
- c) comunicare con congruo anticipo all concessionario:
  - le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere;
  - l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della concessione;
- d) astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione all concessionario;
- e) non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto del presente affidamento essendo che Il concessionario, per l'intera durata della concessione, ne ha l'esclusiva;
- f) riconoscere all concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
- g) tenere sollevato e indenne Il concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;
- h) richiedere preventivamente all concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla committente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;
- i) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;
- j) farsi carico degli oneri sostenuti dall concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze della committente stessa, non comprese nell'affidamento;
- k) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
  - assumere presso Il concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
  - preavvisare Il concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
  - segnalare immediatamente all concessionario eventuali danni causati e risarcirli;
- l) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la committente provvederà autonomamente al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale la committente ha l'obbligo di mettere il concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

## **Articolo 29 - Cooperazione della committente**

La committente si assume l'impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti del concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale;
- b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente capitolato;
- c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all'espletamento dei servizi in oggetto;
- d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
- e) agevolare l'acquisizione da parte del concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o proprietà di soggetti terzi;
- f) garantire il concessionario, mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e transitare su fondi privati per l'espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto;
- g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al concessionario l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
- h) sostenere e favorire l'attività del concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del contratto.

## **Articolo 30 - Occupazioni di suolo pubblico**

L'occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli stessi di proprietà della committente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del concessionario.

Il concessionario sarà esente dal pagamento della tassa comunale che richiama eventualmente essere imposto per l'occupazione del suolo pubblico.

## **Articolo 31 - Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti**

L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione di apposito verbale.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla committente al concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Con il *verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*, stilato in contraddittorio tra la committente e il concessionario, lo stesso prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto avrà come allegato un documento denominato "*Catasto degli impianti*" che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa precisa degli impianti dovrà riportare:

- l'identificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata;
- il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione alla stessa cabina sottese e la loro potenza complessiva;
- le lampade complessive dell'impianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per modalità di impiego o accensione;
- l'identificativo di ciascun impianto semaforico con l'indicazione del numero e del tipo di lanterne e di

sostegno.

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell'esecuzione del contratto:

- il Catasto degli impianti;
- la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla committente;
- la documentazione grafica degli impianti posseduta dalla committente;
- la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;
- le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;
- la copia dei contratti di pubbliche forniture;
- la copia delle eventuali polizze assicurative;
- la tabella degli orari di accensione, spegnimento ed attenuazione e comunque le modalità di funzionamento prescritte dal comune.

A partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, Il concessionario assumerà per tutti gli impianti già a norma ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite all concessionario contestualmente all'emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi.

In particolare si evidenzia che Il concessionario non potrà valere alcuna pretesa verso la committente in conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che Il concessionario ha effettuato per formulare l'offerta di gara.

Il Catasto degli impianti, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto di concessione, verrà aggiornato contestualmente mediante la redazione di atti aggiuntivi.

Il concessionario dovrà provvedere, entro trenta giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione; qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dalla committente e l'importo relativo verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile.

Qualora Il concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti ricevuti in consegna apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo conseguente.

## **Articolo 32 - Aumento o diminuzione degli impianti**

La committente affiderà all concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.

L'assunzione, in carico all concessionario, dei nuovi di illuminazione avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte del concessionario sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte della committente degli oneri aggiuntivi, determinati indicato ai commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione della committente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale previsto al medesimo articolo.

La committente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di illuminazione già affidati all concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verrà effettuato con le modalità stabilite al successivo art. 45.

## **Articolo 33 - Riduzione e sospensione del servizio**

Il concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti

Qualora Il concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione alla committente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due).

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dalla committente nei confronti del concessionario in quanto non



costituisce inadempienza al contratto.

## **Articolo 34 - Utilizzo delle reti e degli impianti**

Il concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto di concessione esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte della committente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto della concessione.

## **Articolo 35 - Modifiche agli impianti**

Nel corso della durata del contratto Il concessionario è autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell'impianto senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione della committente.

Il concessionario può proporre nel corso del contratto di concessione interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese del concessionario, sotto il controllo della committente.

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Il concessionario può proporre alla committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso Il concessionario provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della committente;
2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: Il concessionario provvede alle modifiche con una partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico;
3. Il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: Il concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà della committente.

## **Articolo 36 - Verifiche di conformità**

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all'art. 101 del D. Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi del medesimo articolo, direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

Indipendentemente dalla verifiche annuali, la committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con Il concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

Il concessionario dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all'art. 101 del D. Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50.

L'ultima verifica assumerà il nome di *Verifica di conformità definitiva*, a seguito della quale, in caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione del contratto procederà al rilascio del *Certificato di verifica di conformità*. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni

dall'ultimazione dell'esecuzione.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, la committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall concessionario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Relativamente agli *interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti*, il direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di:

sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all concessionario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

impartire eventuali disposizioni e collaborare con Il concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;

approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità del concessionario;

fornire le necessarie istruzioni all concessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

redigere in contraddittorio con Il concessionario il certificato di ultimazione delle opere;

sottoscrivere, per condivisione, il certificato di collaudo dei lavori eseguiti.

### **Articolo 37 - Ultimazione delle prestazioni**

L'ultimo giorno di durata della concessione, il direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il Certificato di ultimazione delle prestazioni, attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il Certificato di ultimazione delle prestazioni avrà come allegato un Verbale riconsegna degli impianti, redatto in contraddittorio tra la committente e Il concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine della concessione, verranno ripresi in consegna dalla committente.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla committente nello stesso stato di conservazione e funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso.

Ai fini della redazione del Verbale riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza del concessionario, una verifica sullo stato di conservazione e di funzionalità degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da parte della committente e sarà cura ed onere del concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Qualora Il concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la committente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute all concessionario.

Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione.

Al momento della riconsegna, Il concessionario consegnerà alla committente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere completa ed aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra Il concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa committente.

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della committente qualora la stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura.

## **TITOLO 4 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

### **Articolo 38 - Attività preliminari**

Il concessionario, con l'offerta, ha già presentato il Progetto definitivo degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione richiesto per la partecipazione alla gara.

**Entro 120 (cento venti) giorni** dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione effettuata per iscritto dalla committente, Il concessionario dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto già presentato con l'offerta.

Qualora la committente dovesse chiedere delle modifiche, Il concessionario ha l'obbligo di apportarle entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo sarà verificato e approvato dalla committente o da suo incaricato entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.

L'eventuale corrispettivo necessario alla verifica del progetto esecutivo, evincibile dal quadro economico dei lavori iniziali di riqualificazione ed efficientamento, sarà a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio agli articoli 23 e 24 del presente capitolato.

### **Articolo 39 - Direzione dei lavori**

L'attività di direzione dei lavori, per le opere di cui al presente titolo, dovrà essere svolta in base a quanto previsto all'art. 101 del D. Lgs. 19 Aprile 2016 n. 50.

### **Articolo 40 - Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi**

Entro 10 (dieci) giorni dalla validazione del progetto esecutivo, il direttore dell'esecuzione del contratto procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con Il concessionario, redigendo apposito verbale.

Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel programma dei lavori presentato dall'Il concessionario in sede di offerta.

L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dell'esecuzione del contratto nel più breve termine possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dall'Il concessionario alla committente. A tal proposito il direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il certificato di ultimazione dei lavori.

Al completamento dei lavori Il concessionario dovrà consegnare alla committente tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

- disegni esecutivi (has built);
- particolari costruttivi e d'installazione (has built);
- schede tecniche di funzionamento;
- opuscoli illustrativi;
- dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti.

### **Articolo 41 - Programma dei lavori**

Il programma dei lavori, redatto dall'Il concessionario, è impegnativo per quest'ultimo; questi dovrà rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità.

Sarà cura del concessionario verificare l'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 46 (Penalità); non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dall'Il concessionario stesso.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni

redigendo il certificato di ultimazione.

## **Articolo 42 - Collaudo dei lavori**

Al collaudatore, nominato dalla stazione appaltante in corso d'opera, verrà riconosciuto il corrispettivo previsto dal quadro economico dei lavori iniziali di riqualificazione ed efficientamento.

Tale corrispettivo sarà a carico dell'aggiudicatario della concessione.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il collaudatore provvederà allo svolgimento delle operazioni di collaudo che fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 102 comma 8 del Codice, sarà disciplinato dagli artt. 215 e ss del DPR 207/2010.

Le eventuali imperfezioni e deficienze risultanti dovranno essere eliminate a cura e spese del Concessionario.

In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data del certificato di regolare esecuzione o collaudo inizierà a decorrere il termine previsto per la gestione del corrispondente corrispettivo annuo.

Dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo, Il Concessionario diventerà responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.

## TITOLO 5 - DISCIPLINE ECONOMICHE

### Articolo 43 - Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi

Il concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, otterrà il pagamento del corrispettivo annuo determinato dalla seguente formula:

$$C = Q_{en} + Q_{man} + Q_{inv}$$

dove:

**C Corrispettivo annuo**

Corrispettivo annuo complessivo spettante all'aggiudicatario relativo al servizio degli impianti di pubblica illuminazione richiesto in oggetto

**$Q_{en}$  Quota servizio di fornitura Energia Elettrica:**

La quota  $Q_{en}$  comprende tutti i costi relativi ai consumi di energia elettrica, impegni di potenza, conguagli, more per ritardato pagamento, penali per potenza attiva e reattiva dovuti al fornitore di energia, come risultante dall'offerta effettuata in sede di gara da parte dell'Aggiudicatario. L'importo sarà ricalcolato annualmente sulla base delle variazioni delle tariffe dell'energia elettrica come indicato nell'Art. 45

**$Q_{man}$  Quota servizio di gestione-manutenzione:**

La quota  $Q_{man}$  comprende tutti i costi relativi alla gestione degli impianti e agli interventi di manutenzione necessari per la corretta e funzionale gestione degli impianti, come risultante dall'offerta effettuata in sede di gara da parte dell'Aggiudicatario. L'importo sarà ricalcolato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) come indicato al successivo Art. 45

**$Q_{inv}$  Quota investimenti iniziali:**

La quota  $Q_{inv}$  comprende tutti i costi sostenuti dall'Aggiudicatario per gli interventi iniziali di adeguamento normativo e riqualificazione energetica elencati nel documento "01E – Stima dei Costi", come risultante dall'offerta effettuata in sede di gara da parte dell'Aggiudicatario. L'importo sarà fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione.

Suddividendo l'importo del corrispettivo annuo, per il numero dei punti luce indicato all'art. 2 del Disciplinare Tecnico (Allegato A del CSPD), di seguito " $N_{pl}$ ", è possibile determinare il costo annuo a punto luce espresso in €/p.luce/anno.

Il valore di  $N_{pl}$ , verrà aggiornato mensilmente in base a quanto riportato all'articolo 45.

### Articolo 44 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità:

- n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) il corrispettivo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del concessionario, della relativa fattura;
- n. 1 (una) fattura o nota di accredito per il conguaglio, dovuto all'aggiornamento del corrispettivo e delle quantità da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo complessivo risultante a seguito dell'aggiornamento del corrispettivo e delle quantità, come stabilito al successivo art. 45.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la committente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli "interessi legali di mora" di cui all'art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.

### Articolo 45 - Aggiornamento del corrispettivo annuo

Il corrispettivo di cui al precedente art. 43, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà soggetto ad aggiornamento, per effetto delle variazioni dei costi di produzione, legate al trascorrere del tempo e per effetto delle variazioni del numero dei punti luce, a partire dalla data di presentazione dell'offerta.

L'aggiornamento del corrispettivo sarà calcolato ogni anno, nel mese di Ottobre, attraverso la seguente formula:

$$C_n = [ (Q_{enn} + Q_{mann} + Q_{inv}) / N_{pl} ] * N_{plagg}$$

dove:

- C<sub>n</sub>** Corrispettivo annuo da applicare nell'anno "n" espresso in €/anno;  
**Q<sub>enn</sub>** Quota servizio di fornitura Energia Elettrica da applicare nell'anno "n" espresso in €/anno;  
**Q<sub>mann</sub>** Quota servizio di gestione-manutenzione da applicare nell'anno "n" espresso in €/anno;  
**N<sub>plagg</sub>** Numero dei punti luce aggiornato mensilmente sulla base dell'incremento/decremento dei punti luce;

L'aggiornamento del corrispettivo, servirà sia per il calcolo del congruaggio dell'anno in corso sia per il calcolo del Corrispettivo Annuale per l'anno successivo.

#### **Aggiornamento quota energia elettrica "Q<sub>enn</sub>"**

La quota di energia elettrica, si aggiorna ogni anno nel mese di ottobre, applicando la seguente formula:

$$Q_{enn} = Q_{en} * (P_{enn} / P_{en0})$$

dove:

- P<sub>enn</sub>** prezzo medio di riferimento dell'energia elettrica per il mercato di maggior tutela bassa tensione - Illuminazione Pubblica – dei quattro trimestri dell'anno in corso desumibili dal sito dell'Acquirente Unico;
- P<sub>en0</sub>** prezzo medio di riferimento dell'energia elettrica per il mercato di maggior tutela bassa tensione - Illuminazione Pubblica – dei quattro trimestri dell'anno di presentazione dell'offerta desumibili dal sito dell'Acquirente Unico;

#### **Aggiornamento quota gestione-manutenzione "Q<sub>mann</sub>"**

La quota di gestione-manutenzione, si aggiorna ogni anno nel mese di ottobre, applicando la seguente formula:

$$Q_{mann} = Q_{mann-1} * [1 + (\% \text{ ISTAT})]$$

dove:

- % ISTAT** variazione percentuale, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi espresso in forma decimale (es. +1,1% = 0,011). Il dato di riferimento sarà quello più recente disponibile alla data di calcolo dell'adeguamento dei prezzi. Esclusivamente per il primo anno di gestione, la variazione percentuale sarà calcolata rispetto al valore dell'indice ISTAT FOI relativo al mese e anno di presentazione dell'offerta.

L'aggiornamento sarà eseguito indipendentemente che l'indice ISTAT sia positivo, che negativo; non sarà considerato l'aggiornamento dei prezzi nel caso in cui la procedura restituisca prezzi inferiori a quelli dell'offerta di gara.

#### **Aggiornamento numero dei punti luce "N<sub>plagg</sub>"**

Il numero dei punti luce indicati all'art. 2 del Disciplinare Tecnico (Allegato A del CSPD), sarà aggiornato mensilmente per tutta la durata contrattuale, sulla base dei punti luce in aumento o diminuzione derivanti da:

- Nuovi impianti consegnati dall'Amministrazione in seguito all'acquisizione di urbanizzazioni private;
- Nuove installazioni/dismissioni realizzate dall'Amministrazione;
- Aggiornamento del censimento degli impianti di pubblica illuminazione da parte del concessionario;

Per ogni punto luce in aumento o diminuzione, a partire dal mese successivo a quello di consegna o dismissione, sarà adeguato il corrispettivo annuo di un importo pari al numero dei punti luce aumentati/diminuiti per il costo a punto luce attualizzato.

Nel caso in cui l'Amministrazione consegna punti luce già riqualificati energeticamente (dotati di corpi illuminanti a led), per ognuno di essi sarà riconosciuto un importo derivante dalla seguente formula a partire dal mese successivo a quello di consegna del punto luce:

$$PL_{riq} = (Q_{enn} + Q_{mann}) / N_{plagg}$$

dove:

- PL<sub>riq</sub>** Costo annuo da applicare ad ogni punto luce già riqualificato energeticamente consegnato dall'Amministrazione al Concessionario espresso in €/anno;

La dismissione di punti luce oggetto di interventi di riqualificazione energetica, comporterà in ogni caso il pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale al concessionario, per tutta la durata della concessione, della quota investimenti  $Q_{inv}$  prevista per ogni punto luce a partire dal mese successivo a quello di dismissione del punto luce.

## Articolo 46 - Penalità

Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili all concessionario, verrà addebitata, a giudizio della committente, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa; resta inoltre impregiudicata ogni azione della committente verso il concessionario per gli eventuali danni subiti.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'ammontare delle penalità applicate al concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo di pagamento successivo all'applicazione della penale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto possono essere principalmente identificate in:

- Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti: *Penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di disservizio*
- Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico nei casi in cui sono fissati in termini di ore: *Penale pari ad € 10,00 per ogni ora di ritardo.*
- Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel disciplinare tecnico nei casi in cui sono fissati in termini di giorni o di mesi: *Penale pari ad € 100,00 per ogni mese di ritardo.*
- Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.):  
*Penale pari ad € 10,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente*
- Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati:  
*Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento*
- Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva gestione da parte del concessionario: *Penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento*
- Violazione degli obblighi di cui al comma 6 dell'art. 22: *Penale di euro 200 per ciascun lavoratore.*  
*Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale sarà ridotta ad euro 20 per ciascun lavoratore*
- Ritardo nell'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti: *Penale pari ad un importo pari all'uno per mille dell'importo dei lavori non eseguiti per ogni giorno di ritardo rispetto al programma concordato.*

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità della committente nel rispetto del minimo e massimo stabilito al comma 1.

Qualora il concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della committente, entro il termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, la committente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto al concessionario.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale della concessione la committente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.

## **TITOLO 6 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE**

### **Articolo 47 - Subappalto**

Il concessionario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione del servizio (non oltre il 30% - trenta per cento - dell'importo complessivo netto offerto) dovrà averlo dichiarato in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti della committente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere subappaltati fino alla quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta per il concessionario l'obbligo, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, di praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la committente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'effettuazione del subappalto è subordinata al rilascio, da parte della committente, di specifico provvedimento autorizzativo.

### **Articolo 48 - Responsabilità in materia di subappalto**

Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti della committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la committente, di risolvere il contratto in danno del concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia.

Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con legge 4 agosto 2006, n. 248, il concessionario risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Il concessionario può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dalli concessionario al subappaltatore.

### **Articolo 49 - Pagamento dei subappaltatori**

La committente può provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e il concessionario, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

### **Articolo 50 - Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari della concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.



Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore del concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera m), del presente capitolato.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il concessionario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontrattenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

## **Articolo 51 - Interruzione anticipata del subappalto**

In qualsiasi caso di interruzione anticipata del subappalto (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.), il concessionario dovrà restituire alla committente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta. In tal caso la committente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all'atto della presa in carico degli impianti da parte della committente.

Il concessionario dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli impianti.

## **Articolo 52 - Cessione del contratto**

È vietata la cessione anche parziale del contratto.

Si applica l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 nei casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

## **Articolo 53 - Recesso dal contratto**

La committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data del recesso.

In tal caso la committente si obbliga a pagare all concessionario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall concessionario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore dell'esecuzione del contratto;
- spese sostenute dall concessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente;
- mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio (illuminazione pubblica e semafori – gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente.

Saranno a carico della committente gli oneri relativi alla volturazione delle utenze.

## **Articolo 54 - Risoluzione del contratto**

Il contratto di concessione è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La committente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto di concessione, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- Il concessionario ceda in tutto o in parte il contratto di concessione a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti;
- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- il mancato rispetto delle condizioni poste all'art. 21;
- Il concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;
- Il concessionario non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata dalla committente;
- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la committente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto di concessione anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- Il concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto di concessione;
- Il concessionario ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto di concessione senza il preventivo assenso della committente;
- in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del concessionario.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione, Il concessionario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la committente dovrà corrispondere all concessionario la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

## **Articolo 55 - Risoluzione delle controversie**

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro territorialmente competente ove a sede la committente ed è esclusa la competenza arbitrale.

## **Articolo 56 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del concessionario**

Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del concessionario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145.

A carico del concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto della concessione.

Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.